

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MALNATE E LA SCUOLA PARITARIA_____ - ANNI
SCOLASTICI 2023- 2024 e 2024-2025**

Con la presente scrittura privata

fra il Comune di Malnate, rappresentato da Enza Calcagno - Responsabile Area Servizi Alla Persona - in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del

e la SCUOLA PARITARIA

PREMESSO

che la _____, successivamente denominata “Scuola dell’Infanzia ” :

- costituisce a tutti gli effetti un servizio pubblico riconosciuto che si rivolge, e si intende garantire prioritariamente, a tutti i bambini e le bambine residenti nel territorio comunale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e con particolare riferimento alla Legge 62/2000, e alla Legge 53/2003 senza alcuna discriminazione;
- si propone lo sviluppo della personalità dei piccoli utenti nella fascia di età compresa tra i tre e i sei anni con la possibilità di ampliare l’offerta formativa rivolgendosi a bambini di età inferiore -attuale Sezione “Primavera”-;
- promuove lo sviluppo delle attitudini e l’acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo, espressivo, cognitivo ed operativo;
- favorisce l’interazione, nel rispetto delle diversità, in contesti di autonomia e libertà di educazione, intesa sia come diritto delle famiglie alla libera scelta della scuola per i propri figli, sia come diritto dei docenti alla libertà di insegnamento pur nell’ambito dell’attuazione dello specifico Progetto Educativo della scuola ;
- contribuisce alla realizzazione dell’uguaglianza delle opportunità educative, consentendo a bambini e bambine di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia e alle competenze;
- svolge un’azione di prevenzione ed intervento precoce nel caso sussistano condizioni di svantaggio psico-fisico e socio culturale;
- persegue i suoi fini istituzionali attraverso la partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali e culturali del territorio;
- che la scuola in data 13 luglio 2012 ha sottoscritto il “Patto Educativo di Comunità”;

PREMESSO ALTRESI’:

- che sul territorio comunale è presente la Scuola _____----, che da tempo svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, di pubblica utilità e senza scopo di lucro;
- che trattandosi di scuola dell’infanzia paritaria risulta in possesso di tutti i requisiti necessari per far parte a pieno diritto del sistema scolastico pubblico integrato italiano;
- che nell’ambito del Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia/Commissione di Gestione Amministrativa è garantita la rappresentanza del Comune secondo quanto previsto dallo statuto;
- che la Scuola dell’Infanzia si impegna a mantenere tutti gli standard di qualità previsti dal riconoscimento di scuola paritaria a norma della Legge 62/2000 e successive circolari attuative, promuovendo lo sviluppo della qualità dell’offerta educativa e garantendo la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola anche attraverso la costituzione e la regolare attività degli organi collegiali;
- che la Scuola provvede all’assicurazione per la responsabilità civile del personale e dei bambini;

DATO ATTO:

- che la Regione Lombardia, con la L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e successive modifiche intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti sul territorio;
- che l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale, regionale o da convenzione;

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale n. 3 del 12.03.2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona e in ambito sociale e socio-sanitario”;
- la Legge n° 104 del 5.2.1992 “Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili” e successive modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 1998 n° 162, dalla legge 8 marzo 2000 n° 53 e dal D.L. 26 marzo 2001 n° 151;
- le Indicazioni nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole dell'Infanzia (6.11.2002) e le Raccomandazioni per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali stesse;
- la Legge n° 62 del 10.3.2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione”;
- la Legge n° 328 del 8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il D.Lgs. n° 207 del 4.5.2001 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della L. 8 novembre 2000, n° 328”;
- la Legge Regionale n° 1 del 13.02.2003 “Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia”;
- la Legge n° 53 del 28.03.2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- la Legge Regionale n° 19 del 6.08.2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, modificata dalla Legge Regionale n. 6/2008;
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017 “istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 107/2015”;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1: Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2: La Scuola dell'Infanzia si impegna a mantenere costanti nel tempo tutti i requisiti di accesso al convenzionamento in premessa descritti, riconoscendo che ciò costituisce impegno contrattualmente assunto nei confronti del Comune, del personale e degli utenti.

ART. 3: La Scuola dell'Infanzia convenzionata istituisce organi collegiali di partecipazione per la realizzazione delle finalità della scuola in collaborazione con i genitori, quali primi educatori dei propri figli e con il personale docente;

ART. 4: Il personale docente dovrà essere munito di titolo specifico riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ad esso è riconosciuta l'autonomia didattica nei termini previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra la Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) ed i sindacati rappresentativi dei lavoratori;

ART. 5: La Scuola dell'Infanzia si impegna a organizzare il servizio con sezioni contenenti un numero di bambini minimo e massimo previsto dalla normativa vigente. La composizione delle sezioni è deliberata dagli organi competenti della scuola tenuto conto dell'esigenza primaria di un migliore servizio a favore dei bambini;

ART. 6: La Scuola dell'Infanzia è tenuta all'osservanza del calendario scolastico stabilito dalle autorità scolastiche competenti, ferma restando la facoltà di ampliare giorni ed orari di servizio a favore degli utenti, anche attivando servizi estivi.

La scuola non potrà per alcun motivo destinare ad altri usi gli spazi adibiti al servizio, fatta eccezione per iniziative da organizzarsi in orari o giornate di non effettuazione del servizio, ferma restando la garanzia del perfetto ripristino degli ambienti in osservanza anche della normativa igienico sanitaria.

ART. 7: La Scuola dell'Infanzia convenzionata accoglie tutti i bambini che abbiano compiuto l'età secondo le disposizioni fornite di anno in anno dal ministero competente.

ART. 8: La Scuola dell'Infanzia accoglierà alunni con disabilità nel rispetto della normativa vigente .

Per la programmazione coordinata degli interventi e l'ottimizzazione delle risorse disponibili le scuole si impegnano a far pervenire al Comune, entro il 30 maggio di ogni anno, le segnalazioni degli alunni con disabilità, per i quali i competenti servizi abbiano rilasciato una diagnosi funzionale con segnalazione della necessità di assistenza educativa per la comunicazione a scuola e in possesso del verbale redatto dal collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap.

Il Comune, preso atto della richiesta della scuola e sentiti i genitori, nel limite delle risorse finanziarie disponibili potrà riconoscere un pacchetto ore di intervento educativo attraverso l'attivazione di voucher sottoscritto con le famiglie ovvero riconoscere alla Scuola una compartecipazione finalizzata alla copertura economica dell'intervento educativo attivato direttamente dalla scuola.

ART. 9: La Scuola dell'Infanzia si impegna ad organizzare i servizi di refezione scolastica nel rispetto di quanto indicato nelle "Linee guida per il servizio di ristorazione scolastica" della A.T.S. Insubria ;

La Scuola dell'Infanzia si impegna ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di idoneità e igienicità, dei locali adibiti ai servizi scolastici.

ART. 10:

Il Comune riconosce un contributo ordinario destinato alla copertura delle spese di funzionamento per l'attività istituzionale con la finalità di contenere le rette di frequenza.

Il contributo ordinario destinato alla copertura delle spese di funzionamento per l'attività istituzionale per il periodo settembre/giugno e con la finalità di contenere le rette di frequenza verrà erogato tenendo conto degli alunni residenti nel Comune di Malnate frequentanti la scuola dell'infanzia e le sezioni primavera, se autorizzate.

La quota per alunno residente iscritto e frequentante viene stabilita in € 800,00 per anno scolastico.

Il contributo verrà corrisposto in due soluzioni : la prima quota entro il mese di Dicembre, la seconda al termine dell'anno scolastico entro il mese di luglio, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio.

La Scuola dell'Infanzia si impegna a comunicare il numero degli alunni iscritti e frequentanti, specificando il numero degli alunni residenti nonché le sezioni costituite, onde stabilire l'entità effettiva del contributo da erogare.

La Scuola dell'Infanzia trasmette ogni anno, entro il 31 maggio, copia del bilancio di previsione relativo all'anno successivo e copia del rendiconto consuntivo di gestione dell'anno precedente a quello di riferimento e approvati dall'organo competente.

I documenti contabili sopra citati, dettagliati per specifiche voci di entrata e spesa, debbono riportare il parere favorevole di regolarità contabile e finanziaria di un Revisore dei Conti iscritto all'Albo dei Revisori, ovvero dagli Enti previsti dallo statuto della scuola.

L'Amministrazione Comunale potrà erogare eventuali ulteriori contributi alle Scuole dell'Infanzia, su presentazione da parte delle stesse di progetti educativi ed innovativi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio.

ART. 11: La Scuola dell'Infanzia definisce le tariffe con le modalità previste dallo Statuto della Scuola. Le proposte tariffarie (rette frequenza, buoni pasto ecc.), prima della loro applicazione, vengono comunicate per conoscenza all'Amministrazione Comunale.

La Scuola dell'Infanzia accoglie i bambini non residenti, nel limite dei posti disponibili e della priorità d'inserimento riservata ai bambini residenti, stipulando, ove possibile, apposite convenzioni con i Comuni di provenienza ed applicando tariffe differenziate qualora la ridotta od assente compartecipazione economica dei Comuni di provenienza impedisca il raggiungimento del pareggio del bilancio complessivo di gestione.

ART. 12: La Scuola dell'Infanzia, per l'ammissione dei nuovi iscritti nel caso di eccesso di domande rispetto ai posti disponibili adotterà i criteri e le modalità condivisi tra Comune e "Malnate Scuole in Rete" e, comunque, dovrà essere data precedenza ai residenti nel Comune di Malnate.

ART. 13: E' compito della scuola provvedere alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'immobile, a tutte le spese relative a mobili e attrezzature, nonché a quant'altro necessario per garantire gli standard di sicurezza previsti dal Dlgs 09/04/2008 n. 81. Qualora le scuole convenzionate non fossero in grado di provvedervi la Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, dopo valutazione dei lavori e verifica delle possibilità finanziarie, potrà prendere in considerazione eventuali interventi economici a supporto, a titolo meramente straordinario.

ART. 14: Le Scuole dell'infanzia che aderiscono all'Istituzione "Malnate Scuole in Rete" predisporranno momenti comuni di collaborazione, nell'ambito dell'attività didattica ed educativa, nella formazione del personale nei settori tecnici, amministrativi, legali, sanitari, etc. che riterranno utile per migliorare il servizio all'utenza.

Si prevede la possibilità, nell'ambito dello sviluppo del principio di sussidiarietà, di attivare scambi collaborativi per iniziative e servizi erogati, o da erogare, sul territorio comunale, previa verifica della sussistenza concreta e disponibilità nell'interesse pubblico.

ART. 15: E' opportuno, allo scopo di favorire la qualificazione professionale del personale insegnante, che per ogni anno scolastico siano programmati momenti formativi di aggiornamento.

Momenti formativi devono essere estesi a tutto il personale dipendente per gli obblighi derivanti dal D.Lgs 09/04/2008 n. 81 anche in collaborazione con il Comune.

ART. 16: La presente Convenzione ha validità per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e verrà registrata nel caso di controversia.

Letto e sottoscritto

p. Comune di Malnate
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
(Enza Calcagno)

p. Scuola Paritaria
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
()